


VERBALE DI ACCORDO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, followed by 'Eup', and several other signatures below.

A Parma, il 14 febbraio 2011

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, anche in qualità di capogruppo, Banca Popolare FriulAdria, Crédit Agricole Leasing Italia, CA Vita, Cassa di Risparmio della Spezia



Handwritten signature on the right side of the page.

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo costituite dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali e dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RRSSAA del Gruppo Bancario Cariparma FriulAdria

premesso


- o che in data 13 novembre 2007 è stato costituito il Fondo Pensione Gruppo Cariparma FriulaAdria (di seguito denominato Fondo) avente natura di Associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 14 e seguenti codice civile;
- o che, a seguito della stipula di appositi accordi sindacali aziendali, a tale Fondo possono oggi aderire i dipendenti di Cariparma, FriulAdria, Calit, CA Vita e Cassa di Risparmio della Spezia

considerata

la volontà espressa dalle Fonti Istitutive di promuovere la previdenza complementare anche attraverso la valorizzazione ed il potenziamento del Fondo Pensione di Gruppo che conferma la propria forza aggregante delle diverse identità aziendali presenti all'interno del Gruppo


concordano quanto segue

1. le premesse sono parte integrante del presente Accordo;
2. in coerenza con le previsioni della vigente normativa di legge la possibilità di adesione al Fondo Pensione viene estesa a favore dei familiari fiscalmente a carico degli associati così come definiti dall'art. 5 dello Statuto.
3. Le posizioni previdenziali dei familiari fiscalmente a carico potranno essere alimentate esclusivamente da contributi del titolare della posizione o dell'iscritto di cui questi è a carico, secondo le modalità definite con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4. I familiari fiscalmente a carico potranno esercitare il diritto di voto solo se maggiorenni.
5. I costi connessi all'operatività del Fondo sono posti a carico dei familiari fiscalmente a carico – nella misura iniziale di 20 € annui rivedibili con delibera del Consiglio di Amministrazione – nelle seguenti situazioni:
 - qualora cessino di essere fiscalmente a carico successivamente all'adesione
 - qualora venga meno la posizione presso il Fondo dell'associato di cui sono a fiscalmente a caricoIn tutti gli altri casi i costi rimangono a carico delle Società tra le quali sono ripartiti secondo i criteri indicati all'art. 7 dello Statuto.
6. Non è prevista a favore dei familiari fiscalmente a carico l'erogazione di prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza di cui all'art. 14 dello Statuto.
7. In attuazione delle previsioni di cui ai punti precedenti lo Statuto del Fondo viene modificato così come indicato nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo.




8. Di incontrarsi a conclusione del percorso autorizzativo della modifica statutaria e comunque entro il 30 settembre 2011, al fine di verificare la necessità di adeguamento del Regolamento Elettorale a fronte delle modifiche statutarie apportate.

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
anche in qualità di capogruppo



Le OO.SS.LL



STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA
(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

Art. 5 - Destinatari

1. Possono aderire al Fondo in qualità di associati:

a) tutti i dipendenti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza già destinatari delle forme di previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993 ovvero che abbiano aderito in data successiva in conformità agli Accordi tempo per tempo vigenti;

b) i dipendenti di Società, appartenenti al Gruppo Cariparma Friuladria controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbiano stipulato appositi accordi sindacali aziendali per istituire a favore dei propri dipendenti forme di previdenza integrative di quelle garantite dalle strutture previdenziali pubbliche, i quali:

- richiedano espressamente di aderire al Fondo;
- risultino destinatari delle disposizioni in materia di conferimento tacito del Tfr di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto.

2. Le Società di cui alla lettera b) del comma precedente (di seguito, Società), che abbiano sottoscritto accordi sindacali aziendali di adesione, acquisiscono tutti i diritti, obblighi ed oneri stabiliti dal presente Statuto.

1. Possono aderire al Fondo in qualità di associati:

a) tutti i dipendenti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza già destinatari delle forme di previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993 ovvero che abbiano aderito in data successiva in conformità agli Accordi tempo per tempo vigenti;

b) i dipendenti di Società, appartenenti al Gruppo Cariparma Friuladria controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbiano stipulato appositi accordi sindacali aziendali per istituire a favore dei propri dipendenti forme di previdenza integrative di quelle garantite dalle strutture previdenziali pubbliche, i quali:

- richiedano espressamente di aderire al Fondo;
- risultino destinatari delle disposizioni in materia di conferimento tacito del Tfr di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto.

c) i familiari fiscalmente a carico dei soggetti di cui alle lettere precedenti - ad eccezione di quelli indicati all'ultimo alinea della lettera b) - previa adesione secondo le modalità di cui all'articolo 35; per l'individuazione dei familiari fiscalmente a carico si fa riferimento alla normativa fiscale tempo per tempo vigente in materia.

MODIFICHE PROPOSTE

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA
(VERSIONE ATTUALE)

3. La sospensione del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita della qualità di associato né interrompe l'anzianità ai fini della maturazione dei requisiti di accesso a tutte le prestazioni previste dal presente Statuto.

Art. 7 – Spese

1. I costi connessi all'operatività del Fondo sono posti a carico della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e delle altre Società (tra le quali sono ripartiti proporzionalmente al numero dei rispettivi dipendenti associati al Fondo) in conformità agli accordi collettivi tempo per tempo vigenti. In assenza di specifici accordi, le spese possono essere poste a carico delle stesse Società previa delibera in tal senso approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti.

2. Gli importi relativi alle spese poste a carico degli associati, unitamente a criteri e modalità di prelievo delle stesse così come stabiliti dall'organo di amministrazione, sono riportati nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli associati le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli associati e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

4. Il regime delle spese connesse alla gestione delle risorse è fissato nella Convenzione

1. I costi connessi all'operatività del Fondo sono posti a carico della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e delle altre Società (tra le quali sono ripartiti proporzionalmente al numero dei rispettivi dipendenti associati al Fondo e dei relativi familiari a carico) in conformità agli accordi collettivi tempo per tempo vigenti. In assenza di specifici accordi, le spese possono essere poste a carico delle stesse Società previa delibera in tal senso approvata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti.

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

stipulata tra il Fondo e i Gestori.

**PARTE III
CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del Tfr maturando ovvero mediante il solo conferimento del Tfr maturando.

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di:

- a) contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del Tfr maturando ovvero mediante il solo conferimento del Tfr maturando;
- b) per i familiari fiscalmente a carico, contributi unicamente a carico dell'iscritto o dell'associato di cui questi è a carico, con esclusione di qualsiasi obbligo contributivo a carico del datore di lavoro ovvero di conferimento di Tfr.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società e degli associati è fissata negli accordi collettivi tempo per tempo sottoscritti e vigenti a favore del personale delle Società in questione; i medesimi accordi sono depositati presso il Fondo.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle Società e degli associati è fissata negli accordi collettivi tempo per tempo sottoscritti e vigenti a favore del personale delle Società in questione; i medesimi accordi sono depositati presso il Fondo; tale previsione non riguarda i familiari a carico, nei confronti dei quali si applica esclusivamente il successivo comma 4.

3. L'obbligo contributivo è assunto dalle Società esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo, pertanto la contribuzione non è dovuta a favore dei lavoratori

3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), l'obbligo contributivo è assunto dalle Società esclusivamente nei confronti dei lavoratori

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA
(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

che perdano i requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

4. Ferme restando le predette misure minime, riportate negli accordi di cui al comma 2, l'associato determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

5. E' prevista l'integrale destinazione del Tfr maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Tfr maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dagli accordi di cui al comma 2.

7. In costanza del rapporto di lavoro l'associato ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Tfr maturando al Fondo. Le richieste di sospensione potranno essere inoltrate in qualsiasi momento e troveranno applicazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. E' possibile riattivare la contribuzione, decorsi almeno 6 mesi dalla sospensione, secondo la tempistica sopra

iscritti al Fondo, pertanto la contribuzione non è dovuta a favore dei lavoratori che perdano i requisiti di partecipazione al Fondo stesso.

4. Ferme restando le predette misure minime, riportate negli accordi di cui al comma 2, l'associato determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico; **le modalità di versamento della contribuzione per i familiari fiscalmente a carico sono definite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento e riportate nella Nota informativa.**

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA
(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

<p>indicata.</p> <p>8. In caso mancato/ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, le Società sono tenute:</p> <ul style="list-style-type: none">a) al versamento dei contributi omessi;b) al versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato versamento dei contributi dovuti;c) a risarcire il Fondo di eventuali danni di natura economica e patrimoniale causati dal mancato/ritardato versamento. <p>9. Le somme di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono accreditate sulle posizioni individuali di cui al successivo articolo 9, mentre le somme di cui alla lettera c) del precedente comma sono destinate alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.</p>	
<p>Art. 10 – Prestazioni pensionistiche</p> <p>1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'associato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'associato che, avendo maturato il diritto alle prestazioni ai sensi del presente Statuto, decide di mantenere la posizione individuale accantonata</p>	

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA
(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

presso il Fondo ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Fondo, a condizione che cessi il rapporto di lavoro con le Società di cui all'articolo 5; il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

4. L'associato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

3. *[Invariato]*

4. L'erogazione delle prestazioni è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Fondo, e, per gli iscritti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), a condizione che cessi il rapporto di lavoro con le Società di cui all'articolo 5; il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti per l'erogazione delle prestazioni ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

5. *[Invariato]*

[Handwritten signatures and initials]

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA
(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

5. L'associato ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'associato il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

6. [Invariato]

6. L'associato che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e che, successivamente, non abbia esercitato il riscatto integrale della posizione individuale, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

7. [Invariato]

7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. [Invariato]

8. L'associato che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita

9. L'associato che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA
(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 12 commi 5 e 6.

praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 12 commi 5 e-6 6 e 7.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo; l'esercizio di questa facoltà determina il venir meno dell'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro.

1. L'associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo; l'esercizio di questa facoltà determina il venir meno dell'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro, **ove previsto**.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'associato che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare;
- b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'articolo 10, comma 4;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, in assenza di contribuzione.

quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'articolo 10, comma

5;

[La restante parte del comma resta invariata]

3. Nel caso di familiari fiscalmente a carico, il requisito di partecipazione di cui al comma precedente deve sussistere con riferimento all'iscritto di cui detti soggetti sono a carico; in caso di perdita del requisito di partecipazione di conseguente riscatto integrale o trasferimento della posizione individuale da parte di quest'ultimo, il familiare può comunque mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, ovvero può esercitare le restanti facoltà previste dal precedente comma 2; lo stesso avviene nel caso in cui il familiare cessa di essere fiscalmente a carico successivamente alla sua adesione al Fondo.

4. [Invariato]

3. In caso di decesso dell'associato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.


5. [Invariato]

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

<p>5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'associato con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è valorizzato secondo i criteri dettagliatamente illustrati nella Nota Informativa.</p> <p>6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.</p>	<p>6. [Invariato]</p> <p>7. [Invariato]</p>
<p>Art. 15 - Perdita dei requisiti di partecipazione</p> <p>1. Perdono i requisiti di partecipazione al Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none">i dipendenti delle Società che cessino per qualsiasi motivo di fare parte del Gruppo Cariparma Friuladria, salvo deroghe, per casi particolari, decise dalle fonti istitutive; possono conservare lo <i>status</i> di associati i dipendenti ceduti ad altre aziende per effetto di trasferimento o cessione di ramo d'azienda o di contratto, secondo le previsioni degli accordi collettivi tempo per tempo vigenti;i dipendenti il cui rapporto di lavoro con una Società del Gruppo si risolva, per qualunque causa, prima del raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 10. <p>2. Gli associati in costanza di rapporto di lavoro con una delle Società di cui all'articolo 5 non possono recedere dal Fondo pensione fatta eccezione per quanto previsto al precedente articolo 12, primo comma.</p>	



STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA
(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

<p>3. I familiari fiscalmente a carico perdono i requisiti di partecipazione al Fondo:</p> <p>per effetto della perdita dei requisiti di partecipazione, ai sensi del precedente comma 1, ovvero del decesso dell'associato di cui detti soggetti sono a carico; qualora cessino di essere fiscalmente a carico, nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.</p>	
<p>Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione</p> <p>1. L'Assemblea è formata da 40 componenti, di seguito denominati "Delegati" in rappresentanza dei lavoratori associati.</p> <p>2. I Delegati sono eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante del presente Statuto.</p> <p>3. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.</p> <p>4. Qualora uno dei Delegati cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale.</p> <p>5. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.</p>	<p>1. L'Assemblea è formata da 40 componenti, di seguito denominati "Delegati" in rappresentanza dei lavoratori degli associati.</p>

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA
(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

6. Costituisce causa di decadenza dalla carica di Delegato la nomina a membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci, nonché la perdita dello *status* di associato.

Art. 23 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta da almeno 6 componenti del Consiglio.
2. La convocazione avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con telefax o posta elettronica, contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, da inviarsi con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo sulla data fissata per la riunione. In casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire mediante telegramma, telefax o posta elettronica da farsi pervenire con almeno 5 giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione. In tal caso la convocazione deve contenere la dicitura "convocazione d'urgenza".
3. Il Consiglio si riunisce almeno ogni 3 mesi.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei consiglieri e di almeno quattro membri in rappresentanza degli associati e di

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRILADRIA
(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

Art. 24 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Società e quelli rappresentanti i lavoratori associati.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta in giudizio per esso.
3. La firma sociale spetta al Presidente; in sua assenza od impedimento al Vice Presidente.
4. Il Presidente ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali conflitti di interessi che fossero insorti, nonché le vicende che possono influire sull'equilibrio del Fondo.
5. Al Presidente sono assegnati i compiti in materia di trasmissione alla Covip di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
6. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.
7. La cessazione dalle funzioni di Consigliere determina la decadenza dalla carica di Presidente e Vice Presidente.

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Società e quelli rappresentanti i **Haveratori** **gli** associati.

MODIFICHE PROPOSTE

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA

(VERSIONE ATTUALE)

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

Art. 35 – Modalità di adesione

1. L'associazione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. Al modulo di adesione è allegato il modulo per la designazione dei beneficiari delle prestazioni per invalidità e premorienza.

2. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

3. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

4. L'associato è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

5. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle fonti istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

~~2. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.~~

~~5. La domanda di adesione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) è presentata dal lavoratore per il tramite del datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e delle fonti istitutive, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.~~

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

STATUTO DEL FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA
(VERSIONE ATTUALE)

MODIFICHE PROPOSTE

<p>6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del Tfr il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'associato l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.</p> <p>7. In tale ambito deve altresì essere consegnato all'aderente il modulo per l'indicazione dei beneficiari per le prestazioni di invalidità e premorienza.</p> <p>Art. 36 – Trasparenza nei confronti degli associati</p> <p>1. Il Fondo mette a disposizione degli associati: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'associato secondo quanto previsto dalle disposizioni Covip in materia. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.</p> <p>2. In conformità alle disposizioni della Covip, viene inviata annualmente all'associato una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.</p> <p>3. Gli associati potranno inoltre consultare la propria posizione individuale dalla postazione di lavoro.</p>	<p>6. Le modalità di adesione per i familiari fiscalmente a carico sono definite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento e riportate nella Nota informativa.</p> <p>7. [Invariato]</p> <p>8. [Invariato]</p>
<p>3. Gli associati potranno inoltre consultare la propria posizione individuale attraverso il sito <i>internet</i> del Fondo.</p>	